

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA**

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668 rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di **Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente** (MESVA) dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof.ssa Annamaria Cimini domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università.

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede legale in Taranto, Viale Virgilio n.31, C.F. e P.I. 02026690731, di seguito denominata "Azienda", legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario dr. Vito Gregorio Colacicco.

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettorale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto, all'allegato 1, prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Il Decreto interministeriale MUR/Salute n. 138/2023 recante alcune modifiche all'articolato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 (prot. 68), in particolare con riguardo ai seguenti articoli: art. 3, co. 4; art. 4, co. 2 e co. 3; art. 5, co. 6; art. 6, co. 2 e co. 3;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Università, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- l'Azienda ASL TA (dipartimento di Prevenzione) d'ora in avanti denominata-Soggetto Ospitante ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi dell'Aquila, d'ora in avanti denominata Università;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nei giorni **8-11 aprile 2025**, nell'ambito del progetto formativo individuale, ha deliberato, approvando la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa della specializzanda **Dott.ssa Maria Rosaria Maiorino presso l'Azienda ASL TA (Dipartimento di Prevenzione) di Taranto** al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento ad attività cliniche, chirurgiche e di ricerca;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento MESVA dell'Università che, nella seduta del **15-04-2025**, ha approvato la stipula della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale (Dipartimento di Prevenzione) si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività di formazione specialistica:

la Dott.ssa Maria Rosaria Maiorino nata a Lagonegro (PZ) il 07/10/1968 e residente a San Marzano di San Giuseppe (TA) – **Taranto**, codice fiscale MRNMRS68R47E409X, regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva diretta dal Prof.ssa Leila Fabiani al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire **Attività cliniche, chirurgiche e di ricerca**;
- Piano delle attività formative del periodo di formazione;
- Denominazione e sede della struttura ove la specializzanda svolgerà attività di formazione specialistica: Azienda ASL TA: Dipartimento di Prevenzione.

L'attività formativa professionalizzante e di tirocinio si svolge sotto la guida del professore Dott. Michele Conversano, Dirigente medico dipendente dell'Azienda in servizio presso la Struttura del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, che assume il ruolo di tutor. Al termine del periodo di formazione il tutor invierà al Direttore della Scuola una relazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo, sulle competenze acquisite dal medico in formazione e sulle attività professionalizzanti svolte. La frequenza del tirocinante è finalizzata all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. In nessun caso il medico in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

L'attività formativa professionalizzante svolta dal medico in formazione non costituisce rapporto di lavoro e non è sostitutiva del personale di ruolo.

Art. 3 – Durata dell'attività formativa

Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di **8 mesi** e comunque non superiore a 18 mesi, che decorrerà entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.

In osservanza al disposto del richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 richiamato nelle premesse lo specializzando non può svolgere attività formativa in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l'Azienda ASL TA "Dipartimento di Prevenzione", rilascerà al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università, la certificazione dell'attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema allegato.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura indicata all'art. 2 della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante dichiara che la citata struttura (Dipartimento di Prevenzione):

-non fa parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

Art. 5 – Tutor aziendale

Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del **Prof. Michele Conversano**, Dirigente Medico della **Struttura Azienda ASL TA (Dipartimento di Prevenzione)**, indicato come tutor.

L'accertamento della regolare frequenza della specializzanda presso la struttura è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell'attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione dell'Università la frequenza della specializzanda, in ogni caso prima della data in cui si svolgerà, in seduta unica, l'esame di profitto per il passaggio d'anno.

Art. 6 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa la specializzanda è tenuta a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il Soggetto Ospitante la specializzanda è tenuta a frequentare le lezioni teoriche unificate tra le diverse Scuole e a cadenza mensile.

La specializzanda deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

La specializzanda è tenuta ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 7 – Tutela assicurativa

L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione.

Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99.

Art. 8 – Tutela della Salute, Prevenzione e Sicurezza

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, lo specializzando è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante; ai fini delle attività disciplinate dalla presente convenzione il Datore di Lavoro, il Dirigente e il preposto, sono quelli del Soggetto Ospitante.

A questo proposito, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono che:

- il Soggetto Promotore si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08, così come definita dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 2011 e 128/CSR attraverso l'erogazione alle figure dette dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale;
- il Soggetto Ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art.37 D.Lgs 81/08. Ai sensi del citato articolo, il Soggetto Ospitante si impegna a somministrare alle figure dette una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli stessi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata; ivi compresa se necessaria per la mansione la formazione di cui all'art.111 del D.Lgs. 101/2020 relativa alla prevenzione e protezione per l'attenuazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- sul Soggetto Ospitante ricadono inoltre gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08.

Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stabiliscono inoltre che:

- il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che l'attività si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettano le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008;
- il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali";
- il Soggetto Ospitante si impegna alla compilazione dell'ALL. I.

Le parti concordano inoltre che il soggetto promotore (Università AQ – Dip. MeSVA) provvede a:

- fornire, al Soggetto Ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela dello specializzando);
- accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (**ALL. I**).

Qualora l'attività di formazione dello specializzando, oggetto della convenzione, esponga lo stesso ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, il soggetto promotore (Università AQ – Dip. MeSVA), nella figura del Direttore della Scuola di Specializzazione, provvede a:

- segnalare alla struttura di radioprotezione del nostro Ateneo gli specializzandi o lo specializzando, coinvolti nell'attività oggetto della convenzione, mediante l'utilizzo della modulistica approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, disponibile sul sito di ateneo - <https://www.univaq.it/section.php?id=99> nella pagina "sicurezza e igiene sul lavoro – modulistica radioesposti" e ad attivare tutta la relativa procedura con la struttura ospitante.

Qualora l'attività di formazione dello specializzando, oggetto della presente convenzione, esponga lo stesso ai rischi correlati all'impiego di radiazioni ionizzanti, ai sensi delle disposizioni degli artt. 111, 112, 113 e 115 D. Lgs.101/2020, con la presente convenzione si stabilisce che:

1. Il soggetto ospitante è responsabile degli obblighi elencati negli art. 111 e 112 del D. Lgs.101/2020
2. Il soggetto promotore si impegna a formulare un giudizio di idoneità preliminare sulla base di una classificazione presuntiva.
3. Il soggetto ospitante si impegna a rivalutare la classificazione dello specializzando nell'attività oggetto della convenzione, e a sottoporlo a sorveglianza sanitaria se necessario ai sensi del punto g), comma 1, art.112 del D. Lgs.101/2020.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda e l'Università convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito denominato "Regolamento"), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato "Codice della privacy") e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del *Garante per la Protezione dei Dati Personali* (di seguito denominato il "Garante"). Simile rapporto determina l'insorgere, per ambedue le Parti, di un'obbligazione (contrattuale) alla luce della quale l'Azienda e l'Università, nell'esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

1. adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
2. dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l'altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambe;
3. trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto, anche gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell'Azienda, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personali con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione degli specializzandi quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell'apposito modulo fornendone evidenza all'Ufficio Privacy/Protezione dati di questa Azienda (per richiesta modulo ed eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi a: Avv. Mariangela Carulli, tel. 0997786712, PEC: strutturalegale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it).

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della Privacy, disposizioni di Autorità legittimate da legge) e/o delle istruzioni previste dalla presente Convenzione.

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

I dati personali degli specializzandi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda per finalità legate all'autorizzazione all'accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

L'Università si impegna ad ottenere dallo specializzando autorizzato a frequentare le strutture dell'Azienda l'assunzione dell'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni, documenti, dati, etc. di cui lo stesso specializzando potrebbe venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'attività di formazione.

Resta chiaramente inteso che l'Università non potrà procedere all'inserimento nel sito internet di alcun dato riferito alla presente Convenzione se non previa autorizzazione scritta dell'Azienda.

Art. 11 – Registrazione e norma finale

L'imposta di bollo è a carico dell'Università e viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17.06.2014 – Autorizzazioni: n. 8699/2011 e n. 23959/2002.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per l'Università degli Studi dell'Aquila
La Direttrice del Dipartimento MESVA
Prof.ssa Annamaria Cimini

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto
Il Rappresentante Legale
Commissario Straordinario
Dr. Vito Gregorio Colacicco

ALL. I
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto VITO GREGORIO COLACICCO residente a OMISSIS

in via OMISSIS n° OMISSIS

In qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO ASL TARANTO del

Soggetto Ospitante, in riferimento alla convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila

DICHIARA

- ✓ Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29);
- ✓ Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
- ✓ Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett.b e art. 34, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D. Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs.81/08);
- ✓ Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett.a; artt. 47, 48, 49 e 50);
- ✓ Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D.Lgs 81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e 37, c. 2, D.Lgs. 81/08);
- ✓ Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente (D.Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D.Lgs. 17/10);
- ✓ Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D.Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D.Lgs 475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425);
- ✓ Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D.Lgs 81/08: artt. 43-46; DM 2/09/2021; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Data

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

CERTIFICATO DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE EXTRA RETE FORMATIVA SVOLTE DALLA SPECIALIZZANDA

A.A.

NOME E SEDE DELL'AZIENDA/ENTE OSPITANTE

ASL TA "Struttura Semplice Dipartimentale - Formazione" sede Taranto e Dipartimento di Prevenzione

in riferimento alla convenzione stipulata in data _____

presso la struttura Dipartimento di Prevenzione di cui all'art. 2 della convenzione medesima.

SI ATTESTA CHE

[nome e cognome del medico in formazione specialistica] dott.ssa Maria Rosaria Maiorino iscritto alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università degli Studi dell'Aquila, ha completato il periodo di attività extra rete formativa in coerenza con il programma descritto nell' accordo per l'attività fuori rete formativa approvato dal Consiglio della Scuola di appartenenza con il seguente risultato (valutazione complessiva del periodo):

- molto buono;
- buono;
- sufficiente;
- insufficiente;

Durata complessiva del periodo extra rete formativa:

_____ mesi e, precisamente, dal _____ al _____

[Fornire una motivazione per la valutazione dell'attività formative]

[Nome e Cognome del Tutor] _____

data: __/__/____

Firma _____

[Nome e Cognome del Dirigente Responsabile della Struttura] _____

data: __/__/____

Firma _____